

# LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

a cura di *Barbara Randazzo*

## INDICE - SOMMARIO

- 1. La giurisprudenza costituzionale sul rango della CEDU: la mancanza di una “copertura” costituzionale e la sua natura di fonte atipica rinforzata.**
- 2. L'utilizzo della CEDU da parte della Corte**
  - 2.1. *A) L'esclusione dello scrutinio che assume la CEDU come parametro diretto*
  - 2.2. *B) L'esclusione di uno scrutinio che assuma la CEDU come parametro interposto ex art. 10, primo comma, Cost.*
  - 2.3. *C) Lo scrutinio che assume la CEDU come parametro interposto ex art. 10, secondo comma, Cost. con riguardo alla condizione giuridica dello straniero*
  - 2.4. *D) L'esclusione di uno scrutinio ex art. 11 Cost.*
  - 2.5. *E) Lo scrutinio che assume la CEDU come parametro interposto ex art. 76 Cost.*
  - 2.6. *F) L'invocazione delle norme convenzionali (ed in particolare dell'art. 6 CEDU) a fini interpretativi, anche evolutivi, delle norme parametro costituzionali e delle norme oggetto*
  - 2.7. *G) Il richiamo delle disposizioni della CEDU ritenute ripetitive (o anche meno ampie) di quelle costituzionali*
  - 2.8. *H) I meri richiami*
- 3. L'utilizzo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti: il caso dell'occupazione acquisitiva, del processo contumaciale e del diritto al giudice**
- 4. I parametri costituzionali invocati dai giudici remittenti per lamentare una violazione della CEDU come parametro interposto: art. 2; art. 10, primo comma; art. 10, secondo comma; art. 11; art. 76. I primi casi in cui si invoca l'art. 117, primo comma, Cost.**
- 5. Le norme della CEDU più frequentemente evocate**
- 6. Le altre Convenzioni internazionali richiamate**

## 1. La giurisprudenza costituzionale sul rango della CEDU: la mancanza di una “copertura” costituzionale e la sua natura di fonte atipica rinforzata.

Sino ad ora la Corte non ha aderito ad alcuno dei tentativi dottrinali volti a conferire alla CEDU una “copertura” costituzionale, anzi ha escluso che tali norme pattizie si collochino a livello costituzionale:

Con la **sentenza n. 104 del 1969** la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, ma “non ritiene necessario, ai fini della risoluzione dei problemi formanti oggetto di questo giudizio, ogni ulteriore indagine sull'argomento” - vale a dire sulla forza di resistenza da attribuire alle norme della Convenzione sul piano del diritto pubblico interno nel quale, secondo il remittente, potrebbero inserirsi per il tramite degli artt. 2 e 10 Cost. - “E ciò perché anche se le citate norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo avessero quella forza di resistenza che il pretore di San Donà di Piave mostra di ritenere, la soluzione del caso non cambierebbe (...)” (punto n. 5 del cons. in dir.; corsivi aggiunti) Si noti che il giudice costituzionale si limita sul punto a ricordare la sentenza n. 32 del 1960 con la quale aveva già chiarito che l'art. 10 Cost. si riferisce solo alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e non a quelle pattizie (nella specie si trattava dell'accordo di Parigi reso esecutivo con d.C.p.S n. 1430 del 1947). La Corte non prende in considerazione il problema del rango neppure sotto il profilo dell'art. 2 Cost.

Nella **sentenza n. 123 del 1970**, una volta esclusa la fondatezza della q.l.c. sulla base dell'art. 3 Cost., la Corte aggiunge: “Diventa perciò superfluo prendere in esame il problema (...) del rango che assume, nel sistema delle fonti, la legge 4 agosto 1955, n. 848, che ha dato esecuzione in Italia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, al fine eventuale di valutare le norme denunciate anche alla stregua dell'art. 6, n. 1, di detta Convenzione: giacché questo nulla dice di più e di diverso rispetto ai principi costituzionali ai quali si è fatto fin qui riferimento”. Peraltro nella specie la questione di convenzionalità era “prospettata in linea meramente ipotetica (...)” mentre alla Corte spetta decidere concrete questioni di legittimità costituzionale, e non esprimere in astratto opinioni o pareri.” (punto n. 5 del cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Con la **sentenza n. 123 del 1976**, nel rigettare nuovamente le questioni di l.c. sul d.lgs. n. 50 del 1948 - sollevate per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, comma primo, 17, comma secondo, 41, 42, 76 e 77 Cost. e in relazione agli artt. 8, 14, 16 CEDU, e già decise nel senso della infondatezza con la sent. n. 104 del 1969 - la Corte si limita a considerare l'unica questione nuova (relativa all'obbligo gravante su chi assume uno straniero di comunicarne le generalità all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore) e la risolve nel senso della infondatezza senza ritenere necessario “un esame approfondito del contenuto e delle norme di raffronto indicate, sia di quelle della Costituzione come di quelle della Convenzione europea, né della forza di resistenza che si assume spettare a queste ultime... perché il principio che dal complesso di tali norme si intende desumere, e che concerne l'eguaglianza dello straniero rispetto

al cittadino nella sfera dei diritti fondamentali, è stato dalla Corte più volte ritenuto (sentenze 120 del 1962 e 104 del 1969)” (punto n. 6 del cons. in dir.).

Nella **sentenza n. 188 del 1980** il giudice costituzionale afferma di condividere “il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, *in mancanza di specifica previsione costituzionale le norme pattizie, rese esecutive nell’ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria*” (punto n. 4 del cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Talvolta la Corte ha anche escluso implicitamente il rango costituzionale della Convenzione, non mancando tuttavia in realtà di esaminare la questione anche sotto il profilo convenzionale. Così ad esempio nella **sentenza n. 17 del 1981** una volta chiarito che l’esigenza della pubblicità nel dibattimento non era da intendersi così rigidamente da farne scaturire un diritto inviolabile ex art. 2 Cost. aggiunge: “Né si può assumere sulla base di una norma come quella contenuta nell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, *resa efficace nel nostro ordinamento per mezzo di una legge ordinaria*, che il bilanciamento degli interessi in questione sia costituzionalmente riservato al giudice, con il risultato di escludere ogni discrezionalità legislativa circa i dibattimenti da celebrare a porte chiuse (...) Del resto va rilevato come lo stesso art. 6, n. 1 – statuendo che <la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma stampa e pubblico possono essere esclusi da tutto il processo o da una parte di esso...quando lo richiedono gli interessi dei minori..., ovvero, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal giudice...quando la pubblicità pregiudicherebbe gli interessi della giustizia> - non comporti che la deroga in questione debba essere disposta dal giudice anziché dalla legge” (punto n. 3 cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Con riguardo all’art. 5 § 3 CEDU (“ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole”), invocato dal remittente a sostegno delle esigenze di ragionevolezza del termine di carcerazione preventiva nella fase tra il deposito dell’ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado, il giudice costituzionale, nella **sentenza n. 15 del 1982**, afferma: “*la suddetta norma della convenzione di salvaguardia su cui il giudice a quo poggia il suo ragionamento, da un lato non si colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall’altro lato non propone alcun criterio concreto, in quanto si astiene dal fornire una qualsiasi specificazione. Ed una valutazione della ragionevolezza che non sia ancorata ad un criterio concreto, ma solo ad una enunciazione vaga ed elastica, può riuscire opinabile in difetto di un’analisi più articolata ed approfondita*” (punto n. 3 del cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Ancora nella **sentenza n. 315 del 1990** il giudice delle leggi afferma che: “per quanto riguarda la lamentata mancanza di adeguamento all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), parte prima, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – *anche a prescindere dal più volte ripetuto insegnamento che la norma pattizia <non si colloca di per se stessa a livello costituzionale>* (v. sentenza n. 15 del 1982; nonché sentenza n. 188 del 1980, proprio con specifico riferimento all’art. 6, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione richiamata dal giudice a quo) – le considerazioni sopra svolte in ordine al diritto di difesa portano comunque ad escludere che l’art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sostitutivo dell’art. 192, terzo comma, del codice di

procedura penale del 1930 sia non conforme alla prescrizione pattizia.” (punto n. 5 del cons. in dir.; corsivi aggiunti)

Escludendo che i trattati internazionali possano essere assunti come parametro interposto ex art. 10, primo comma, Cost., nella **sentenza n. 323 del 1989**, il giudice costituzionale riafferma che: “è rimasta minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, né di questa Corte, la tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero un rango costituzionale o comunque superiore, così da non poter essere abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati (*pacta sunt servanda*), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta” (punto n. 4 cons. in dir.)

La punta più avanzata della giurisprudenza costituzionale, che come si vedrà nel prosieguo è rimasta isolata, è rappresentata dalla **sentenza n. 10 del 1993**, nella quale si è affermata la natura di *fonte atipica rinforzata* della CEDU. Nella pronuncia la Corte afferma, riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (in riferimento al diritto dell’imputato ad un interprete): “Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell’art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 (<il codice di procedura penale deve... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale>), quanto piuttosto, perché **si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.**” (punto n. 2 cons. in dir.: neretti e corsivi aggiunti).

Con la **sentenza n. 388 del 1999** la Corte, pur riconoscendo la necessità di avvalersi anche della CEDU a fini interpretativi, come si dirà successivamente, ribadisce che: “*Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per se stesse a livello costituzionale* (tra le molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n. 399 del 1998).” (punto n. 2.1 cons. in dir.; corsivi aggiunti). Si noti che il rimettente invocava l’art. 11 Cost. (si v. *infra* par. 1.2.4).

Deve richiamarsi in questa sede anche la **sentenza n. 73 del 2001** (caso Baraldini) avente ad *oggetto* una disposizione della legge di esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (l’art. 2, l. 25 luglio 1988, n. 334) nella quale la Corte fa il punto in ordine alle norme di diritto internazionale: “L’orientamento di apertura dell’ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l’identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione. Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione

stessa offre all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un particolare valore giuridico. I <principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale> e i <diritti inalienabili della persona> costituiscono infatti limite all'ingresso tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano <si conforma> secondo l'art. 10, comma 1, Cost. (sent. n. 48 del 1979); quanto alle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall'art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni (sentt. nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170 del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E anche le norme bilaterali con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano i loro rapporti, secondo l'art. 7, comma 2, incontrano, quali ostacoli al loro ingresso nell'ordinamento italiano, i <i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato> (sentt. nn. 30 e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16 del 1978; 16 e 18 del 1982). *Le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione* (sentt. nn. 32 del 1999; 288 del 1997; 323 del 1989). *Quando tale esecuzione è disposta con legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stregua di quanto accade con riguardo a ogni altra legge. Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest'ultimo (ad esempio, sentt. nn. 183 del 1994; 446 del 1990; 20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione d'incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa immetta, e nella parte in cui immette, nell'ordinamento norme incompatibili con la Costituzione* (sentt. nn. 128 del 1987; 210 del 1986).” (punto n. 3.1 cons. in diritto; corsivi aggiunti).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V e sino ad ora (maggio 2006), la Corte non ha più toccato espressamente il tema del rango della Convenzione pur richiamandola ed utilizzandola come strumento interpretativo con sempre maggiore frequenza e salvo un'affermazione di non parametricità (**ordinanza n. 464 del 2005**).

## **2. L'utilizzo della CEDU da parte della Corte**

La mancata “costituzionalizzazione” della Convenzione europea dei diritti rende particolarmente interessante lo studio delle ‘modalità’ con le quali se ne sono avvalsi sia i giudici remittenti che la stessa Corte costituzionale nel sollevare e nel risolvere dubbi di costituzionalità.

### **2.1. A) L'esclusione dello scrutinio che assume la CEDU come parametro diretto**

Devono considerarsi anzitutto i casi in cui il remittente invoca direttamente le norme convenzionali senza indicare nessuna delle disposizioni della Costituzione in virtù delle quali le prime potrebbero assumersi come parametro interposto.

La Corte nega espressamente la prospettabilità di una questione di legittimità costituzionale “tanto più quando (...) le disposizioni convenzionali vengono

poste, di per sé sole, quali parametri di giudizio” e ciò in riferimento ad una delle ordinanze di rimessione che non evocava alcuna disposizione costituzionale (**sentenza n. 188 del 1980**: punto n. 5 cons. in dir.). L'affermazione è ribadita nell'**ordinanza n. 143 del 1993**.

Non devono invece farsi rientrare in questa classificazione quei casi in cui le disposizioni convenzionali sono richiamate insieme alle corrispondenti norme costituzionali, benché senza l'indicazione degli artt. 2, 10, 11 o 76 Cost.

Viene da chiedersi se dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V la Corte non possa ritenere evocato implicitamente l'art. 117, primo comma, Cost.

## **2.2. B) L'esclusione di uno scrutinio che assuma la CEDU come parametro interposto ex art. 10, primo comma, Cost.**

Vengono qui in rilievo le pronunce nelle quali la Corte ha escluso che le norme di diritto internazionale pattizio rientrino nell'ambito di operatività del principio di adattamento automatico previsto dal primo comma dell'art. 10 della Costituzione, affermazione che non le ha impedito tuttavia in alcuni casi di esaminare comunque nel merito i dubbi di costituzionalità sollevati proprio in riferimento alle norme convenzionali.

Fin dalla **sentenza n. 32 del 1960** (in riferimento all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 reso esecutivo con d.C.p.S. n. 1430 del 1947), la Corte ha affermato che l'art. 10, primo comma, Cost. “si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dello Stato: ciò risulta chiaramente dal testo dell'art. 10 ed emerge dai lavori preparatori” (punto n. 3 cons. in dir.). Nello stesso senso anche la **sentenza n. 68 del 1961** (in riferimento all'accordo De Gasperi-Gruber).

Tale orientamento è ribadito per la prima volta in riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella **sentenza n. 104 del 1969**.

Nella **sentenza n. 135 del 1963** la Corte esclude che in materia di esenzione dai procedimenti conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri che non sono destinati a funzioni attinenti all'esercizio della sovranità possa invocarsi l'art. 10, primo comma, Cost. dato che, non essendovi concordanza di indirizzi nella legislazione e nella giurisprudenza e dottrina dei vari Paesi non può dirsi esistente una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Con le **sentenze n. 48 del 1967** e **n. 69 del 1976** il giudice costituzionale esclude che il principio del *ne bis in idem* possa considerarsi riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto e dunque oggetto di recezione automatica ex art. 10, primo comma, Cost.: ciò sarebbe confermato dalla stipula recente (all'epoca) di accordi internazionali (analoga l'affermazione riferita all'art. 11 della Convenzione europea sull'estradizione contenuta nella **sentenza n. 54 del 1979**; e così nella **sentenza n. 96 del 1982** con riguardo ad un accordo tariffario e commerciale).

Con la **sentenza n. 48 del 1979** la Corte considera invece la Convenzione di Vienna sulle immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici come meramente ricognitiva di una norma di diritto internazionale generale e precisa che comunque il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non può consentire violazioni dei principi fondamentali del nostro

ordinamento costituzionale (punto n. 3 cons. in dir.; ancora su questa pronuncia, riguardo al comma dell'art. 10 Cost. invocato dal remittente si v. *infra* par. 2.2).

Ancora nella **sentenza n. 188 del 1980** la Corte ribadisce - in riferimento all'art. 6, § 3 lett. c) CEDU - "la propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost." (punto n. 5 cons. in dir.) e così pure nella **sentenza n. 153 del 1987** (punto n. 14 cons. in dir.) in riferimento all'art. 10 § 1 CEDU; nell'**ordinanza n. 496 del 1991** in riferimento all'art. 6, § 3 lett. a); nell'**ordinanza n. 75 del 1993** in riferimento all'art. 6 § 3 lett. d); nell'**ordinanza n. 143 del 1993** ancora in riferimento all'art. 6 CEDU; nella **sentenza n. 15 del 1996** in riferimento al Patto internazionale per i diritti civili e politici del 1966 (punto n. 2 cons. in dir.); nella **sentenza n. 288 del 1997** in riferimento all'art. 2 del protocollo addizionale n. 7 della CEDU; nell'**ordinanza n. 421 del 1997** in riferimento all'art. 6 CEDU; e infine nella **sentenza n. 32 del 1999** con riguardo sia alla Convenzione che al Patto internazionale per i diritti civili e politici del 1966 (punto n. 5 cons. in dir.).

Più ampia la motivazione nella **sentenza n. 323 del 1989** ove, nel riaffermare l'erroneità del richiamo dell'art. 10, primo comma, Cost., il giudice costituzionale precisa che se si riconoscesse ai trattati internazionali introdotti nell'ordinamento interno con legge ordinaria un rango superiore in forza del principio del rispetto dei trattati (*pacta sunt servanda*), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta: "si verrebbe a ricondurre le norme internazionali pattizie sotto l'impero dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, mentre - (...) - esso è stato formulato proprio per limitarlo alle norme generali materiali ed escludere dalla sua sfera di applicazione i trattati, in quanto la norma generale "*pacta sunt servanda*" è norma strumentale non suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno" (punto n. 4 cons. in dir.). Nella specie il legislatore interno aveva modificato alcune clausole contenute nell'art. 22 della Convenzione di Varsavia (si ricordi il successivo *overruling* sul punto con la sentenza n. 10 del 1993).

Dello stesso tenore è l'esclusione del Trattato di Roma dall'ambito di operatività del meccanismo di adattamento automatico previsto dall'art. 10, primo comma, Cost. che si rinviene nell'**ordinanza n. 364 del 1989** e che è successivamente ed in modo più ampio argomentata con la **sentenza n. 146 del 1996**, nella quale il giudice delle leggi reputa *erroneamente invocato* l'art. 10, primo comma, Cost. in riferimento a regolamenti comunitari: "Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha avuto modo di affermare come l'art. 10, comma 1, Cost., (...), abbia inteso riferirsi soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura patrizia (...). *Devono, pertanto, ritenersi escluse dalla sfera di operatività dell'art. 10, comma 1, Cost. le norme del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità europee che, in quanto pattizie, trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranità richiamate, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni di natura sopranazionale, dall'art. 11 Cost* (v. sentt. nn. 96 del 1982, 81 del 1979, 183 del 1973). Conseguentemente, anche l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario,(...), non può essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, comma 1, bensì a quello dell'art. 11 Cost." (punto n. 2 cons. in dir.; corsivi aggiunti).

La **sentenza n. 168 del 1994** si segnala perché in relazione all'art. 3 della Convenzione ("nessuno può essere sottoposto a torture o a pene inumane o degradanti) il ragionamento della Corte, pur riaffermando la costante giurisprudenza che esclude l'utilizzabilità dell'art. 10, primo comma, Cost., si muove nel senso di valutare in concreto la portata della singola norma convenzionale: "non è neppure possibile rinvenire nella materia un principio generale o una consuetudine, perché dal variegato panorama delle legislazioni degli altri Stati più affini a quella del nostro Paese non risulta l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute", cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, della Costituzione, tenuto conto della estrema diversità delle discipline che regolano il regime delle pene più gravi nei vari Paesi" (punto n. 3 cons. in dir.).

\*\*\*

Il fermo orientamento sopra richiamato di esclusione del sindacato di "costituzionalità-convenzionalità" invocando il primo comma dell'art. 10 Cost. non è esente tuttavia di qualche apertura di segno opposto.

Prima di esaminare i singoli casi si osservi, anzitutto, che la Corte è solita dichiarare *non fondata* (o manifestamente infondata) la q.l.c. sollevata per contrasto con tale disposizione costituzionale in relazione alle norme CEDU o ad altre norme pattizie: più opportunamente forse i dispositivi dovrebbero essere di *inammissibilità*, semplice o manifesta, per inidoneità del parametro, in modo da evitare confusioni circa il mancato esame del merito della questione (come correttamente la Corte ha fatto nella **sentenza n. 146 del 1996**).

Quanto poi alle singole pronunce - a parte quelle in cui la Corte si avvale della Convenzione a fini interpretativi, e dunque di per sé comunque già ragiona anche come giudice della CEDU - si segnalano qui in particolare cinque casi.

Già nella **sentenza n. 315 del 1990** si legge: "per quanto riguarda la lamentata mancanza di adeguamento all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), parte prima, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - anche a prescindere dal più volte ripetuto insegnamento che la norma pattizia <non si colloca di per se stessa a livello costituzionale> (...) - le considerazioni sopra svolte in ordine al diritto di difesa *portano comunque ad escludere che l'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, (...), sia non conforme alla prescrizione pattizia*. L'aver privilegiato, ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica è in linea con una delle regole minime - (...) - la cui osservanza è stata raccomandata dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975" (punto n. 5 cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Nella **sentenza n. 288 del 1997** la Corte esamina *funditus* la questione di l.c. sollevata in riferimento ai parametri convenzionali invocati dal remittente, pur ricordando l'orientamento consolidato sull'art. 10, primo comma, Cost. e nulla dicendo in ordine all'art. 2 Cost.: "Infine, infondata è pure la denunciata violazione degli artt. 2 e 10 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato dal Presidente della Repubblica Italiana in seguito ad



autorizzazione conferitagli dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, ed entrato in vigore per l'Italia il 1 febbraio 1992. Premesso che l'art. 2 del Protocollo sopra menzionato ha introdotto nel comma 1 il principio che il colpevole di una infrazione penale <ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione la dichiarazione di colpa o la condanna>, rinviando alla legge per la disciplina dell'esercizio di tale diritto e per l'individuazione dei motivi per cui può essere invocato, e che il secondo comma stabilisce che il diritto <potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori>, il giudice rimettente ha erroneamente dato per scontato che l'art. 2 faccia riferimento ad un secondo giudizio di merito. Il tenore dell'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già esposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana. La norma, anche alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla prevalente dottrina con riferimento all'analogo principio enunciato dal comma primo dell'art. 14 del Patto internazionale del 1966, è volta ad assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino accertati. Ove si volesse, poi, sostenere, che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, ha introdotto il diritto ad un secondo grado di giudizio di merito, si incorrerebbe in un palese vizio logico, in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito (vedi, da ultimo, sentenze n. 438 del 1994 e n. 543 del 1989). *A prescindere dalle considerazioni sino ad ora svolte, il richiamo del giudice rimettente all'art. 10, primo comma, della Costituzione, appare comunque incongruo, posto che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che tale disposizione, nel richiamare ai fini dell'adeguamento del diritto interno le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, si riferisce alle norme internazionali di natura consuetudinaria, e non a quelle di origine pattizia (vedi, da ultimo, sentenze n. 146 del 1996 e n. 15 del 1996). La disciplina denunciata non determina, quindi, né una ingiustificata disparità di trattamento, né un irragionevole sacrificio dell'interesse dell'imputato al doppio grado del giudizio di merito, e non si pone in contrasto con il protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*" (punti n. 7 e n. 8 cons. in dir.; corsivi e sottolineati aggiunti).

Così seppur brevemente nell'**ordinanza n. 421 del 1997**, in cui nel motivare la manifesta infondatezza della q.l.c. sollevata in riferimento agli artt. 10, primo

comma, e 24 della Costituzione, la Corte ribadisce: “che per quanto concerne la censura sollevata in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, con riferimento all’art. 10 della Costituzione, va ribadito che il richiamo alle <norme del diritto internazionale generalmente riconosciute> ai fini dell’adeguamento del diritto interno si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (...); che, comunque, la disposizione di cui all’art. 6, numero 3, lettera c) della Convenzione, concorrendo alla definizione del <giusto processo>, fondato, tra l’altro, sulla parità delle armi, va interpretata nel senso che <il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali> (**sentenza n. 188 del 1980**)...; *che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati*” (corsivi aggiunti).

La **sentenza n. 399 del 1998** si segnala particolarmente dato che in essa la Corte corregge, benché soltanto *en passant*, il remittente che invocava l’art. 11 anziché il 10, primo comma, della Costituzione con un “(recte: 10)” ed esamina poi la questione di costituzionalità sollevata anche in relazione all’art. 6 CEDU e alla giurisprudenza di Strasburgo: “L’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non impone l’adozione di un modello processuale unico e infungibile: per far sì che il loro sistema giudiziario sia in armonia con il principio del giusto processo, gli Stati contraenti, come la Corte europea non negò, godono della più ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei. Se ciò è vero, l’argomento su cui il giudice remittente si appoggia per sostenere che il rito degli irreperibili deve essere eliminato con sentenza di questa Corte non può essere condiviso. La previsione di un simile rito è (...) parte integrante di una complessa scelta di sistema compiuta dal legislatore, incentrata sul duplice criterio del massimo di impegno preventivo per assicurare la conoscenza del processo e dell’adozione di strumenti riparatori e reintegrativi nei casi estremi in cui l’obiettivo non si sia potuto raggiungere preventivamente” (punto n. 5 cons. in dir.; la pronuncia della Corte EDU citata è *Colozza c. Italia*, sentenza del 12 febbraio 1985, si v. *infra* il par. 1.3. Si ricordi che sul punto il giudice di Strasburgo è intervenuto ancora di recente con le due sentenze *Sejdovic c. Italia* del 2004 e del 2006).

In dottrina si è ritenuto che in questo modo la Corte sembrerebbe fondare una vera e propria “copertura costituzionale” nell’art. 10 Cost. andando così oltre la **sent. n. 10 del 1993** (SORRENTI), ma per le modalità con cui è avvenuta la correzione, non sembra potersi condividere una simile tesi.

Va ricordata, infine, la **sentenza n. 342 del 1999**, con la quale il giudice delle leggi dichiara non fondata anche in riferimento all’art. 10, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale della disciplina della partecipazione al processo penale a distanza. Si osservi che nella pronuncia la Corte omette il consueto richiamo alla consolidata giurisprudenza che esclude dall’ambito di operatività del parametro invocato le disposizioni pattizie ed esamina nel merito la questione anche in relazione al lamentato contrasto con i principi sanciti dall’art. 6 CEDU: “...improprio si rivela anche il richiamo ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, posto che, sia pure con modalità particolari, la partecipazione al dibattimento dell’imputato deve

rispondere, per quel che si è detto, al canone della <effettività>, così da far risultare adeguatamente garantita la possibilità, per l'imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti. D'altra parte, poiché, come si è già rilevato, fra le dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare, un rilievo essenziale ha assunto quella di consentire la rapida celebrazione dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di imputati detenuti, non può non derivare da ciò una significativa assonanza proprio con l'indicato strumento dell'ordinamento internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessità che i processi, specie se a carico di imputati in stato di detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente brevi" (punto n. 3 cons. in dir.).

### **2.3 C) *Lo scrutinio che assume la CEDU come parametro interposto ex art. 10, secondo comma, Cost. con riguardo alla condizione giuridica dello straniero***

Con riferimento alla condizione giuridica dello straniero, in virtù dell'art. 10, *secondo comma*, della Costituzione la Corte è tenuta ad esaminare nel merito i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in riferimento alle norme convenzionali che vengono ad assumere la funzione di parametro interposto.

Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sulla disposizione della legge doganale che prevedeva il mantenimento in carcere fino al pagamento di idonea cauzione o malleveria del detenuto straniero, il giudice costituzionale utilizza come parametro anche le norme convenzionali in virtù dell'art. 10, c. 2, Cost.: "Ne consegue che la disposizione denunciata non viola un diritto fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (...) ulteriore conseguenza è che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costituzione italiana in connessione (...) con l'art. 2 della Costituzione stessa e con le norme di diritto internazionale sopra richiamate. Non risulta neppure violato, in relazione all'art. 10, secondo comma, della Costituzione, l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza (diritto proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale)" (così **sentenza n. 120 del 1967**, punto n. 2 cons. in dir.)

Nella **sentenza n. 125 del 1977** la Corte dichiara infondata la questione in riferimento all'art. 6 CEDU, norma interposta ex art. 10, comma 2, Cost.: "Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ed in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost., la Corte rileva che esso art. 6 è perfettamente rispettato sia dinanzi al Parlamento sia dinanzi alla Corte per le norme procedurali che vengono applicate, né d'altra parte sono state indicate una o più violazioni delle ipotesi previste nel detto art. 6: *vi è quindi piena osservanza della Convenzione Europea*" (punto n. 9 cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Nella **sentenza n. 203 del 1997** il giudice costituzionale ricorda esattamente come il remittente, invocando l'art. 10 Cost., faccia riferimento al suo secondo comma, il quale obbligherebbe la Corte a condurre anche un sindacato di

convenzionalità ex art. 8 CEDU (indicato come parametro interposto) sulla norma censurata, tuttavia giunge alla sua dichiarazione di illegittimità costituzionale solo in virtù degli artt. 30 e 31. E' significativo tuttavia che in conclusione della motivazione la Corte aggiunga "restano assorbiti tutti gli altri profili" (punto n. 6 cons. in dir.), tra i quali quelli derivanti dall'art. 10, secondo comma, Cost.

Così nell'**ordinanza n. 485 del 2000** il giudice costituzionale esclude che sussista "il lamentato contrasto con l'art. 10 della Costituzione, giacché il procedimento di cui all'art. 13 ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di espulsione – che di norma non richiede lo svolgimento di indagini particolari – onde il termine di cinque giorni per il reclamo non è irrazionalmente breve, né si pone in contrasto col disposto dell'art. 6, comma 3, lettera b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (naturalmente il riferimento è al secondo comma dell'art. 10 Cost., correttamente evocato del remittente).

L'art. 10, secondo comma, Cost. è evocato in riferimento agli artt. 8 e 12 CEDU anche nella **sentenza n. 376 del 2000** in tema di ricongiungimenti familiari, ma la Corte giunge alla dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata in virtù dei soli artt. 29 e 30 Cost. ritenendo che dalla portata delle norme convenzionali "emerge un principio, pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost." (per il prosieguo della motivazione si v. *infra* par. 2.6).

\*\*\*

Si segnalano, tuttavia, alcuni casi in cui la Corte non sembra avvalersi del secondo comma dell'art. 10 Cost.

Con la **sentenza n. 104 del 1969**, la Corte dichiara infondata la q.l.c dell'art. 2, d.lgs. n. 50 del 1948 (che prevedeva la necessaria comunicazione del luogo ove lo straniero si trovi nel nostro Paese) in riferimento agli artt. 76 e 77, 14, 3, 2 e 10 Cost. I rimettenti, sulla base degli *artt. 2 e 10 Cost.*, invocavano un presunto contrasto di detta norma con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea. Il giudice costituzionale ragiona dell'art. 10 Cost. con riguardo al suo *primo comma*, anziché al *secondo comma*, escludendone l'applicabilità a norme pattizie, e tuttavia correttamente entra nel merito della censura di contrasto con la Convenzione. Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 8 CEDU, e aver precisato che esso ha "nei confronti delle correlative norme della Costituzione, qualche sfumatura di migliore precisazione della tutela della riservatezza", il giudice costituzionale afferma che "le norme dei due articoli di cui si compone il decreto legislativo n. 50 del 1948, e che tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi nel nostro Paese e cioè ad averne in ogni momento il recapito, non possono violare il disposto dell'art. 8 della Convenzione, perché l'ingerenza della nostra autorità, cui dalla legge è consentito procurarsi quelle notizie, non può non trovare giustificazione in una o più delle molteplici ragioni contemplate da quell'articolo e ritenute valide a giustificare quella ingerenza" (punto n. 5 del cons. in dir.).

Qualche dubbio sulla pertinenza del primo o del secondo comma dell'art. 10 Cost. pare intravedersi anche nella motivazione della **sentenza n. 48 del 1979**, già esaminata al par. 2.2.

Dopo la riforma del titolo V si segnalano due pronunce, entrambe in tema di ricongiungimenti familiari, nelle quali il giudice delle leggi ha escluso espressamente di poter assumere come parametro le norme convenzionali in virtù del primo comma dell'art. 10 Cost., e ciò benché venisse in rilievo la posizione dello straniero e di conseguenza il secondo comma dell'art. 10 Cost.

Nella **sentenza n. 224 del 2005** si legge: “L'ultimo profilo dedotto dal giudice *a quo* a sostegno della illegittimità costituzionale della norma denunciata concerne la pretesa violazione dell'art. 10 della Costituzione in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...). In merito a tale censura è sufficiente osservare che non è invocabile l'art. 10 della Costituzione, poiché, secondo l'indirizzo di questa Corte, <esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio> (sentenza n. 32 del 1999)” (punto n. 2.3 del cons. in dir.). Si noti che la Corte non aveva mancato di ricordare che il giudice invocava, dell'art. 10 Cost., il secondo comma e non già il primo, e che pertanto la norma convenzionale era da assumersi come parametro interposto: “Vi sarebbe inoltre una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, espressamente affermato dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, la quale avrebbe forza privilegiata rispetto alla normativa ordinaria, in virtù dell'art. 10 della Costituzione, che impone al legislatore di regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (punto n. 1 ritenuto in fatto).

Nell'**ordinanza n. 464 del 2005**, avente ad oggetto la medesima questione decisa con la sentenza n. 224, e dunque in riferimento alla condizione giuridica dello straniero, si legge: “...quanto alle norme internazionali citate dal rimettente quale ulteriore parametro, in relazione all'art. 29 della Costituzione, occorre considerare che l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non assume il valore di norma parametro (cfr. in tal senso la sentenza n. 15 del 1982) e che le seconde, tratte dalla Costituzione europea, non sono ad oggi ancora entrate in vigore”.

Da ultimo deve segnalarsi qui anche l'**ordinanza n. 192 del 2006**, ancora in materia di ricongiungimenti familiari, nella quale la Corte non esamina la questione sotto il profilo dell'art. 8 CEDU invocato dal remittente insieme all'art. 2 Cost.. Il mancato espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 giustifica il silenzio sul punto del giudice costituzionale? Nel merito poi si osserva che il ragionamento della Corte sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza europea (si v. ad esempio *Abdulaziz c. Regno Unito*, sentenza 28 maggio 1985). Nella motivazione della decisione di manifesta infondatezza si legge, infatti: “...premesso che l'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede non già un divieto assoluto, ma una temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) <delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono>”, l'estensione di tale disciplina (operata dalla **sentenza n. 376 del 2000**) al rispettivo marito convivente presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare – e tanto meno è dato verificare nel giudizio *a quo* – nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati (...) conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale, sebbene prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dell'extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un nascituro – e, quindi, non irragionevolmente disciplinate in modo diverso dal legislatore”. Si noti che nella specie, ai fini della valutazione dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, non sembra assumere alcun rilievo la posizione del nascituro (come invece nella sentenza n. 203 del 1997), mentre tutta la motivazione dell'ordinanza di rimessione ruotava intorno ai diritti del nascituro-figlio naturale e dei corrispettivi doveri del padre naturale (ord. n. 527 del 2005).

#### **2.4 D) L'esclusione di uno scrutinio ex art. 11 Cost.**

Con riguardo all'invocazione come parametro dell'art. 11 della Costituzione la giurisprudenza costituzionale appare più lineare nel non riconoscerne la pertinenza.

Nella **sentenza n. 188 del 1980**, escludendo il ricorso al meccanismo previsto dall'art. 10, primo comma Cost., in riferimento alla CEDU - invocato dal remittente insieme all'art. 11 Cost. - la Corte esclude altresì l'utilizzo dell'art. 11 Cost., il quale “neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale” (punto n. 5 cons. in dir.).

In questi stessi termini sembra spiegarsi il passo poco sopra richiamato (par. 2.2) della **sentenza n. 399 del 1998** in cui la Corte corregge il giudice *a quo* che invocava l'art. 11 Cost. anziché dell'art. 10 Cost.

Si deve tuttavia osservare che una simile correzione non compare invece nella **sentenza n. 388 del 1999** in cui il remittente individuava come fonte della garanzia della ragionevole durata del processo l'art. 6 CEDU e gli attribuiva “un valore obbligante per il legislatore nazionale in forza dell'art. 11 della Costituzione”. La Corte sul punto si limita a richiamare alcuni precedenti (le sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990) relativi all'art. 10 della Costituzione, senza peraltro richiamarlo, e a ribadire che “indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per se stesse a livello costituzionale (...) è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione.” (punto n. 2.1 cons. in dir.).

L'art. 11 Cost. è evocato anche nell'**ordinanza n. 64 del 1994** (di manifesta infondatezza perché questione già decisa dalla sentenza n. 10 del 1993) in cui sul punto la Corte nulla aggiunge (così in altri casi: **sentenza n. 310 del 1996**; **ordinanze nn. 20 e 459 del 2002**).

#### **2.5 E) Lo scrutinio che assume la CEDU come parametro interposto ex art. 76 Cost.**

Tra i parametri costituzionali che hanno consentito il vaglio di convenzionalità delle norme censurate dai remittenti deve ricordarsi anche l'art.

76 Cost. nelle ipotesi in cui la legge delega obbligava il decreto legislativo censurato a conformarsi agli obblighi internazionali.

Così ad esempio nella **sentenza n. 251 del 1991** (di infondatezza) la Corte ammette di poter condurre un simile sindacato: “Escluso, dunque, che la sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull’accertamento pieno della <fondatezza dell’accusa penale>, viene anche a perdere valore il riferimento, operato nell’ordinanza di rinvio, all’art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (...) come norma interposta ai fini della configurazione dell’<eccesso di delega> che è stato denunciato” (punto n. 2 cons. in dir.).

Analogamente, nella **sentenza n. 344 del 1991**, la Corte esamina la questione di l.c. anche sotto il profilo del lamentato contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto la norma censurata non si sarebbe conformata agli obblighi internazionali come previsto invece dalla legge delega: “in particolare il giudice *a quo* fa espresso riferimento all’art. 6.3 lett. *b* e *c*, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (...) ed all’art. 14.3 lett. *b* e *d* del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (...), secondo cui ogni accusato ha diritto a disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e ad essere assistito da un avvocato di ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia. *Come si avrà modo di verificare anche in prosieguo, in relazione agli altri profili di illegittimità prospettati, i diritti che le richiamate convenzioni internazionali tendono a tutelare risultano nella specie soddisfatti*” (punto n. 3.1. cons. in dir.).

La **sentenza n. 109 del 1999** è l’unica pronuncia di accoglimento della questione anche in riferimento alle censure di contrasto con la Convenzione mosse alla norme oggetto per il tramite dell’art. 76 Cost., se non si considera la **sentenza n. 310 del 1996** in cui non vi è un espresso richiamo a detto parametro neppure da parte del remittente, benché il ragionamento condotto dalla Corte sia assolutamente identico alla pronuncia del 1999 (in cui viene difatti citata). Nella motivazione si legge: “Sotto un distinto ma convergente profilo, questa Corte ha già rilevato, trattando della detenzione ingiusta patita a seguito di ordine di esecuzione illegittimo (sentenza n. 310 del 1996), che lo stesso incipit dell’art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le diverse cause di restrizione della libertà personale, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, (...), prevede espressamente, all’art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta. L’obliterazione della riparazione della detenzione patita a seguito di una misura precautelare, quando abbia avuto luogo su presupposti analoghi a quelli che hanno condotto a considerare ingiusta la detenzione conseguente a misura cautelare, costituisce una autonoma ed illegittima scelta del legislatore delegato” (punto n. 5 cons. in dir.).

Oltre alle decisioni sopra richiamate, evocano come parametro l’art. 76 Cost., lamentando il mancato adeguamento della norma censurata alle norme convenzionali previsto nella legge delega, anche le seguenti pronunce: **sentenza**

**n. 373 del 1992** (di inammissibilità); **ordinanza n. 230 del 1995** (di manifesta infondatezza); **ordinanza n. 337 del 1996** (di manifesta inammissibilità); **ordinanza n. 58 del 2001** (di restituzione atti).

**2.6 F) L'invocazione delle norme convenzionali (ed in particolare dell'art. 6 CEDU) a fini interpretativi, anche evolutivi, delle norme parametro costituzionali e delle norme oggetto**

Pacifico è il valore interpretativo che la Corte riconosce alla Convenzione sia nell'interpretazione delle norme parametro che delle norme oggetto.

In taluni casi è proprio per il tramite di una simile operazione che si sono ampliati i contenuti delle disposizioni costituzionali.

Così ad esempio nella **sentenza n. 10 del 1993**, dopo aver affermato la natura di fonte atipica e rinforzata della CEDU, il giudice costituzionale ritiene che dal collegamento dell'art. 6 CEDU e dell'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici con l'art. 143 c.p.p. discenda un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, dell'accusato ad essere immediatamente informato nella sua lingua dei capi di imputazione; difatti si legge: "si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione); ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, *un significato espansivo, diretto a rendere concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato*" (punto n. 2 cons. in dir.; corsivi aggiunti).

Nella **sentenza n. 388 del 1999**, in riferimento al diritto alla ragionevole durata del processo garantito all'art. 6 della Convenzione europea (prima della modifica dell'art. 111 Cost.), la Corte ribadisce la *funzione ermeneutica ausiliaria* svolta da tale fonte ricordando come "i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n. 399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza n. 167 del 1999), ma anche perché, *al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione*. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia (sentenza n. 345 del 1987)" (punto n. 2.1 cons. in dir.; corsivi aggiunti)

D'interesse è anche la **sentenza n. 413 del 2004** in cui la Corte rigetta la questione dando una interpretazione conforme a Costituzione e a Convenzione



con riguardo al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: “Ove si tenga presente, alla luce dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del relativo diritto rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi a posteriori comunque ingiusta, gli effetti dell’assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch’egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, ove non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento. *L’interpretazione conforme a Costituzione è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sopranazionale. L’art. 2, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; tra le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, prevedono il diritto ad un equo indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione”* (punto n. 4 cons. in dir.)

Nel stesso senso la **sentenza n. 124 del 1972**; l'**ordinanza n. 452 del 1999**; la **sentenza n. 198 del 2000**; la **sentenza n. 305 del 2001**; la **sentenza n. 78 del 2002**; la **sentenza n. 231 del 2004**.

\*\*\*

Deve segnalarsi in questa sede anche la **sentenza n. 135 del 2002** (di rigetto) in cui taluno ha rinvenuto un’interpretazione restrittiva dei diritti costituzionali sulla base della Convenzione europea che potrebbe porsi in contrasto con l’art. 53 CEDU (Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti), secondo il quale: “Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi. Nella pronuncia il giudice costituzionale afferma che: “Sebbene (...) libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della <vita privata> - tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso – pur presentando anch’essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo – ha un contenuto

positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti. L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 Cost.; ferma restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso." (punto 2.2 cons. in dir.).

Pur non concordando nella specie sulla lettura data in dottrina, sembra comunque da escludersi che la Corte possa adottare una *interpretazione restrittiva* delle norme costituzionali invocando a sostegno le disposizioni della Convenzione proprio in virtù dell'art. 53 CEDU.

\*\*\*

Più labile pare il confine tra interpretazione e vero e proprio sindacato di convenzionalità in alcune pronunce di accoglimento.

Emblematica è la vicenda dell'art. 6 § 1 CEDU sul giusto processo, che risulta essere la disposizione convenzionale più richiamata nella giurisprudenza costituzionale e che ha integrato la lettura costituzionale dell'art. 24 Cost. (ad es. in riferimento alla ragionevole durata dei processi) sino alla modifica dell'art. 111 Cost. disposta con legge costituzionale n. 2 del 1999, intervenuta un mese dopo la **sentenza n. 388 del 1999** con la quale la Corte da ultimo aveva riconosciuto che il nostro ordinamento tutela anche la ragionevole durata del processo. In realtà, benché già in precedenza la Corte avesse preso in considerazione le esigenze di celerità (**sentenza n. 16 del 1994**), il principio di economia processuale (**sentenza n. 353 del 1996**), il bene costituzionale dell'efficienza del processo (**sent. n. 10 del 1997**), aveva tuttavia espressamente escluso che questo aspetto del giusto processo trovasse eco nella Carta costituzionale, negando la possibilità di invocare l'art. 24, secondo comma, Cost. (**sentenza n. 202 del 1985**).

(Si noti che spesso in questi casi l'art. 6 della Convenzione veniva invocato direttamente e accanto all'art. 24 Cost.. Dopo la modifica dell'art. 111 Cost., inoltre, la Corte tende ad assorbire nella disposizione costituzionale le censure sollevate in riferimento all'art. 6 CEDU; così ad esempio nella **sentenza n. 78 del 2002** di infondatezza; nella **sentenza n. 335 del 2002** di infondatezza; nella **sentenza n. 199 del 2003** di inammissibilità; nella **sentenza n. 262 del 2003** di accoglimento; nell'**ordinanza n. 169 del 2004** di manifesta inammissibilità; nella **sentenza n. 232 del 2004** di infondatezza; nell'**ordinanza n. 418 del 2004** di manifesta inammissibilità).

Caso interessante di interpretazione conforme a Convenzione è anche la **sentenza n. 376 del 2000**, già richiamata nel par. 1.2.2, in cui la Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale in riferimento ai soli artt. 29 e 30 Cost, chiarendo che: "I principi di protezione dell'unità familiare, con specifico riguardo alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, non trovano riconoscimento solo nella nostra Costituzione, ma sono affermati anche da alcune disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia, tra le quali: quelle di cui agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (...), l'art. 10 del Patto

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, (...), gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, (...); *dal complesso di queste norme, pur nella varietà delle loro formulazioni, emerge un principio, pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica*" (punto n. 6 cons. in dir.; corsivi aggiunti)

Significativa è pure la **sentenza n. 445 del 2002**, nella quale la Corte accoglie la questione di costituzionalità sollevata sulla base di due ordini di motivi: uno tutto interno, uno invece relativo anche alla Convenzione: "la questione è fondata, per ragioni analoghe a quelle che hanno già condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste e di altre disposizioni nella parte in cui richiedevano come requisito di accesso ai corpi militari l'essere "senza prole" (sentenza n. 332 del 2000). La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. *Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto a contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ... (e vedi oggi anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'art. 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)" (punto n. 3 cons. in dir.; corsivi aggiunti).*

Nella **sentenza n. 310 del 1996** è la Corte ad evocare l'art. 5 CEDU a sostegno della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. La mancata previsione risulterebbe ingiustificata, secondo il giudice costituzionale, anche in

base alla legge delega del codice di procedura penale: “Lo stesso art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le due situazioni, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, (...), prevede espressamente, all’art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta” (punto n. 4 cons. in dir.).

Si vedano anche la **sentenza n. 127 del 1977**, la **sentenza n. 212 del 1986** e la **sentenza n. 235 del 1993**.

\*\*\*

Talvolta poi la norma convenzionale è utilizzata nell’interpretazione non già del parametro costituzionale, bensì della norma oggetto, significativa affermazione di un obbligo di interpretazione conforme a Convenzione.

Così ad esempio nella **sentenza n. 505 del 1995** (rigetto interpretativo) la Corte, dopo aver ribadito che il principio del giusto procedimento “non è assistito in assoluto da garanzia costituzionale, nemmeno in base all’art. 97 della Costituzionale”, ricorda, tuttavia, di aver già rilevato le affinità delle diverse procedure disciplinari e afferma: “Da queste considerazioni, nonché dalla ratio che è alla base di numerose norme – tra le quali l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, (...), la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, le norme sui ricorsi amministrativi (...), gli artt. 111 e 112 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato) – può desumersi che nella vigente disciplina del procedimento amministrativo – sia del nostro ordinamento che di quello comunitario (...) – trovano diretta e necessaria applicazione i principi relativi al diritto dell’interessato di conoscere gli atti che lo riguardano, una sua, pur limitata, partecipazione alla formazione degli stessi, e soprattutto la possibilità dell’interessato medesimo di contestarne il fondamento e difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi. Tali principi, comuni a tutti i procedimenti amministrativi, devono ancor più trovare applicazione nello speciale procedimento finalizzato all’accertamento della responsabilità disciplinare, atteso che esso può comportare conseguenze che incidono sull’esercizio di fondamentali diritti da parte dei soggetti coinvolti.” (punto n. 6 cons. in dir.). Nella specie il remittente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui non prevede che il giornalista incolpato possa partecipare alla fase istruttoria indicando testimoni a discarico.

\*\*\*

## 2.7 G) *Il richiamo delle disposizioni della CEDU ritenute ripetitive (o anche meno ampie) di quelle costituzionali*

Nella **sentenza n. 1 del 1961** (in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e all'art. 5 CEDU) si legge che il sistema interno come interpretato dalla Corte "assicura ai cittadini italiani di lingua tedesca garanzie ancora più ampie di quelle previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (nella specie si trattava degli artt. 3 e 6 Cost. e di alcune disposizioni statutarie e di attuazione dello Statuto Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca in relazione all'art. 5 CEDU: punto n. 8 cons. in dir.).

Così anche nella **sentenza n. 98 del 1965** (in riferimento all'art. 2 Cost. e all'art. 6 CEDU)

il diritto del singolo alla tutela giurisdizionale "è tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Nella **sentenza n. 18 del 1966** (in riferimento all'art. 21 Cost. e agli artt. 10 e 6 CEDU), con riguardo alla questione della legittimità del divieto di pubblicazione degli atti istruttori del procedimento penale in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, la Corte richiama puntualmente la Convenzione europea, ricordando come essa affermi che "l'esercizio della libertà di espressione, (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare le informazioni o le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, (...) alla prevenzione del delitto, ... alla protezione della reputazione e dei diritti altrui (...) od a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario (art. 10)"; e aggiungendo altresì che "un richiamo espresso alla stampa è fatto dall'art. 6 della stessa Convenzione, laddove, trattando della pubblicità delle udienze, si prevede che può essere vietato alla stampa ed al pubblico l'accesso alla sala d'udienza, allorché <la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia>". La Corte conclude che "la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione trova, dunque, un limite in una esigenza fondamentale di giustizia. Ed il bene della realizzazione della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ad assicurare l'esercizio di tutte le libertà compresa quella in esame, è anche esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione" (punto n. 3 cons. in dir.).

Con la **sentenza n. 7 del 1967** (in riferimento agli artt. 30, 31, 34 Cost. e all'art. 2 Prot. Add. n. 1 CEDU) sul sistema di istruzione scolastico, la Corte afferma: "Componenti del rinnovato sistema risultano: l'espresso riconoscimento che l'istruzione è il diritto e dovere dei genitori (articolo 30); l'obbligo della Repubblica di disporre misure economiche e <provvidenze> onde agevolare l'adempimento dei doveri della famiglia (art. 31); la rimozione di ogni ostacolo o discriminazione, affinché la scuola sia accessibile a tutti (art. 34, prima parte) e ciò con lo stesso significato di quanto proclamato dal Protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritto dell'uomo, ratificata

con legge n. 848 del 1945 (**recte 1955**) nel senso che <il diritto all'istruzione non può essere rifiutato ad alcuno>” (punto n. 2 cons. in dir.).

Nella **sentenza n. 120 del 1967** avente ad oggetto la disposizione doganale che prevedeva il mantenimento agli arresti dello straniero sino a che non avesse prestato cauzione o malleveria e alla presunta violazione degli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 27 Cost. la Corte chiarisce: “che la concessione della libertà provvisoria sia subordinata alla prestazione di cauzione o malleveria è cosa ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni; è cosa anche espressamente prevista nell’art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (...) Trattasi di una misura che il giudice può adottare per i cittadini e per gli stranieri. Né la legittimità di tale misura viene meno se essa sia imposta dalla legge, quando la norma che ne stabilisce l’obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all’imputato la possibilità di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimità della custodia preventiva e quando la norma stessa fissi - come fa la disposizione impugnata - un termine massimo per tale detenzione”. Anche con riguardo all’art. 27 Cost. “norma il cui contenuto è analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale”, il giudice costituzionale esclude l’incostituzionalità della disposizione censurata (punto n. 2 cons. in dir.).

Si vedano anche: **sentenza n. 104 del 1969; sentenza n. 123 del 1970; sentenza n. 124 del 1972; ordinanza n. 91 del 1986.**

Nella **sentenza n. 148 del 1999** la Corte rinviene identità di contenuti tra norma pattizia e norma costituzionale: “le osservazioni che precedono danno ragione della infondatezza delle censure sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione nelle diverse prospettazioni sopra riportate, e all’art. 42 della Costituzione, (rispetto al quale la denunciata violazione dell’art. 10 della Costituzione nulla aggiunge)” (punto n. 7 cons. in dir.; l’art. 10 era invocato dal remittente in relazione all’art. 13 CEDU)

Nello stesso senso anche: **sentenza n. 135 del 2002; sentenza n. 29 del 2003** (conflitto di attribuzioni) in riferimento al diritto al giudice e ad un giudice indipendente ed imparziale (punto n. 3 cons. in dir.).

## **2.8 H) I meri richiami**

Non mancano nella giurisprudenza costituzionale casi in cui la Convenzione viene semplicemente nominata eventualmente accanto alla disposizione costituzionale invocata dal remittente senza nulla aggiungere.

Così ad esempio nella **sentenza n. 341 del 1999** l’art. 6 n. 3, lett. e) CEDU viene richiamato accanto agli artt. 3 e 24 Cost.; nella **sentenza n. 227 del 2000** l’art. 1 Protocollo n. 7 accanto all’art. 24 della Costituzione.

Per avere un quadro completo dei richiami alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che consenta di saggiare anche il grado di sempre maggiore familiarità che i giudici comuni hanno con la CEDU, meritano di essere soltanto sommariamente ricordate qui anche quelle decisioni di inammissibilità, semplice o manifesta e di restituzione atti, ovvero dichiarazioni di non fondatezza o di manifesta infondatezza nelle quali il richiamo compare soltanto nel ritenuto in fatto. Per quelle successive alla riforma del titolo V vale la pena

ricordare altresì se la CEDU viene invocata come parametro diretto ovvero come parametro interposto. Così ad esempio: **sentenza n. 90 del 1968** (artt. 6 e 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 2 Cost.); - **ordinanza n. 60 del 1977** (art. 6 §§ 1-2 CEDU) - **ordinanza n. 214 del 1989** (art. 6 § 3, lett. c) CEDU) - **ordinanza n. 13 del 1990** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 281 del 1990** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 56 del 1991** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 23 del 1993** (art. 6 § 1 CEDU) - **ordinanza n. 75 del 1993** (art. 6 § 3 CEDU) - **ordinanza n. 143 del 1993** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 160 del 1994** (art. 6 CEDU) - **sentenza n. 158 del 1995** (art. 3 Cost e 6 CEDU) - **ordinanza n. 230 del 1995** (art. 76 Cost. e art. 5 § 2 CEDU) - **ordinanza n. 252 del 1997** (art. 8 CEDU) - **ordinanza n. 300 del 1997** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 288 del 1998** (art. 6 CEDU) - **sentenza n. 179 del 1999** (riferimento implicito all'art. 1 Prot. n. 1) - **ordinanza n. 337 del 1999** (art. 6 § 1 CEDU) - **ordinanza n. 317 del 2000** (art. 6 § 1 CEDU) - **ordinanza n. 536 del 2000** (artt. 6 e 13 CEDU) - **ordinanza n. 8 del 2001** (artt. 5 e 6 CEDU) - **ordinanza n. 70 del 2001** (art. 6 CEDU) - **sentenza n. 115 del 2001** (art. 6 § 1 CEDU) - **ordinanza n. 219 del 2001** (art. 1 Prot. n. 1) - **ordinanza n. 232 del 2001** (riferimento implicito all'art. 8 CEDU).

Dopo la riforma del titolo V si segnalano: **ordinanza n. 20 del 2002** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 179 del 2002** (artt. 6 e 1 CEDU) - **sentenza n. 199 del 2003** (art. 6 CEDU) - **sentenza n. 262 del 2003** (art. 6 § 1 CEDU) - **ordinanza n. 61 del 2004** (richiamo implicito all'art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 144 del 2004** (art. 6 § 3 lett. c CEDU) - **ordinanza n. 169 del 2004** (art. 6 § 1 CEDU) - **sentenza n. 257 del 2004** (art. 6 CEDU) - **ordinanza n. 332 del 2004** (artt. 5 e 6 CEDU) - **ordinanze n. 90 e n. 97 del 2005** artt. 5 e 6 CEDU (tramite art. 10, secondo comma, Cost.) - **ordinanza n. 115 del 2005** art. 6 CEDU (111 Cost – ragionevole durata) - **ordinanza n. 139 del 2005**, art. 8 CEDU (direttamente) - **ordinanza n. 206 del 2005**, artt. 5 e 6 (art. 10, secondo comma) - **ordinanza n. 212 del 2005**, art. 6, terzo comma, lettera a) CEDU (art. 111 Cost.) - **ordinanza n. 230 del 2005** art. 5 CEDU (direttamente) - **ordinanza n. 250 del 2005** art. 1 prot. add. n. 1 (direttamente) – **sentenza n. 282 del 2005** (art. 13 CEDU) - **ordinanze n. 372, 375 e 376 del 2005** artt. 5 e 6 CEDU (art. 10, secondo comma e 111) - **ordinanza n. 429 del 2005** art. 6 CEDU (insieme art. 111 Cost.) - **sentenza n. 408 del 2005** art. 5, comma 3, CEDU insieme all'art. 13 Cost.; **ordinanza n. 37 del 2006** (art. 6 CEDU).

### **3. L'utilizzo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti: il caso dell'occupazione acquisitiva, del processo contumaciale e del diritto al giudice**

Non sono molti i casi, per la verità, nei quali insieme alle disposizioni convenzionali vengono richiamate espressamente anche *pronunce* della Corte dei diritti.

In taluni di essi il remittente e/o la Corte si limitano ad un generico richiamo alla giurisprudenza in una certa materia. Così ad esempio nella **sentenza n. 299 del 2005** la Corte dopo aver affermato che la problematica dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale deve essere parametrata sul binomio “processo e fatto” avvalorata tale affermazione richiamando i “valori

espressi dall'art. 5, par. 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, *secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo*" (punto n. 7 cons. in dir.). Così anche le **ordinanze n. 105 e n. 205 del 2005** la prima in materia di prerogative parlamentari, la seconda in materia di espropriazioni.

A quanto consta soltanto in sei pronunce risultano invece richiamate puntualmente alcune decisioni del giudice europeo ed in genere su temi 'caldi' per il nostro Paese, in ordine ai quali cioè esso ha subito condanne (come ad esempio sul processo contumaciale, sul diritto al giudice anche con riguardo all'applicazione delle prerogative parlamentari, in tema di occupazione acquisitiva).

Nella **sentenza n. 188 del 1980**, a sostegno della infondatezza della q.l.c. sollevata, con riferimento all'art. 6 n. 3 lett c) CEDU, si legge: "Invero la disposizione in parola vuole concorrere alla definizione in un <giusto processo>. Di un <equo processo> fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti, sulla <égalité des armes> come si è espressa la Commissione Europea dei diritti dell'uomo. E la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali (ric. 722/60). La medesima Commissione, (...), ha ritenuto che la disposizione in esame non obbliga gli Stati contraenti a garantire agli imputati una assoluta libertà di accesso ai Tribunali di ultima istanza e che nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Ric. 727 e Ric. 722) *Interpretazioni, queste, che sembrano perfettamente coerenti con il principio di cui all'art. 24, secondo comma Cost. nella lettura datane da questa Corte con la sentenza n. 125 del 1979*" (punto n. 5 cons. in dir.).

Ancora in tema di diritto alla difesa e in particolare dell'art. 6.3. CEDU, nella **sentenza n. 399 del 1998** la Corte ricorda come il remittente nella formulazione della q.l.c. abbia invocato anche la giurisprudenza europea (*sentenza Coluzzi c. Italia del 1985*) in ordine all'interpretazione del diritto dell'imputato ad essere informato dell'esistenza di un processo a suo carico e di disporre del tempo e della possibilità di approntare una adeguata difesa (punto n.). Il tema del processo contumaciale è tornato proprio di recente all'attenzione della Corte di Strasburgo (caso Sejdovic).

Nella **sentenza n. 154 del 2004**, la Corte ammette per la prima volta in un conflitto tra poteri l'intervento dei soggetti lesi dalle dichiarazioni diffamatorie per le quali viene invocata l'immunità (nella specie dell'ex Presidente della Repubblica Cossiga) e ciò in virtù della garanzia costituzionale del diritto al giudice che discende dagli artt. 24 e 111 Cost ed "è protetto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti (...) *come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo. (cfr. da ultimo, sentenze 30 gennaio 2003, Cordova c. Italia, I, e Cordova c. Italia II*" (punto n. 2 cons. in dir.).

Nelle **ordinanze n. 53 e n. 54 del 2006**, di ammissibilità di un conflitto ex art. 68, primo comma, Cost., il Tribunale ricorrente richiama la *sentenza 3 giugno 2004, De Iorio c. Italia* a sostegno dell'assenza nella specie di quel nesso funzionale richiesto espressamente anche dalla Corte di Strasburgo.



Nella **sentenza n. 61 del 2006**, in relazione alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, la Corte cita una serie di pronunce della Corte EDU che "vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, *affaire Unal Teseli c. Turquie*; 24 ottobre 1994, *affaire Stjerna c. Finlande*; 24 gennaio 1994, *affaire Burghartz c. Suisse*). (punto n. 2.2. cons. in dir.). Nella specie tuttavia, il giudice costituzionale, pur considerando fondato il dubbio di costituzionalità prospettato dal remittente, dichiara l'inammissibilità della questione per pluralità di soluzioni legislative.

**4. I parametri costituzionali invocati dai giudici remittenti per lamentare una violazione della CEDU come parametro interposto: art. 2; art. 10, primo comma; art. 10, secondo comma; art. 11; art. 76. I primi casi in cui si invoca l'art. 117, primo comma, Cost.**

Sono numerosi i casi in cui i giudici *a quibus* prospettano la questione di "costituzionalità-convenzionalità" invocando il catalogo "aperto" dei diritti inviolabili dell'art. 2 della Costituzione, e pur tuttavia la Corte è sempre riuscita ad evitare di pronunciarsi sul punto, anche grazie, lo si deve segnalare, alla cattiva fattura delle ordinanze di rimessione.

Così ad esempio nella **sentenza n. 90 del 1968** il remittente (Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Milano) sollevava q.l.c. sulla legge n. 291 del 1961 nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti delle sezioni specializzate agrarie e sull'art. 8 della l. n. 320 del 1963 che fissa la misura dell'indennità di missione dovuta a detti esperti, per l'inadeguatezza dei compensi previsti in relazione all'art. 24, primo comma, Cost., con l'art. 104, primo comma, Cost. e *al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 6 e 13 della CEDU*. La questione veniva dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo.

Nello stesso senso, oltre alle pronunce già citate nei precedenti paragrafi (come ad es. la **sentenza n. 288 del 1997** esaminata nel par. 1.2 ), si v., tra le molte, l'**ordinanza n. 40 del 1975**; l'**ordinanza n. 273 del 1996** e, ancora di recente, l'**ordinanza n. 161 del 2006** di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, e per difetto della descrizione della fattispecie dedotta in giudizio; l'**ordinanza n. 162 del 2006** di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

Con riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, all'art. 11 e all'art. 76 Cost. si fa rinvio all'esame compiuto rispettivamente nei paragrafi 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 e 1.2.5.

Non risultano ancora ordinanze di rimessione in cui venga evocato l'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento alla CEDU, mentre già in vari casi è accaduto con riferimento sia al diritto comunitario che ad altre norme internazionale pattizie. Si segnalano qui due casi (R.O. n. 424 e n. 514 del 2005), la cui discussione è fissata per il 4 e 5 luglio prossimi, in cui i giudici *a quibus* invocano, insieme all'art. 10 Cost., al suo secondo comma, anche l'art.

117, primo comma, Cost. Già il primo parametro invocato consentirà al giudice costituzionale di utilizzare la Convenzione OIL lì invocata come parametro interposto.

## **5. Le norme della CEDU più frequentemente evocate**

Come è emerso dall'esame sin qui condotto, tra le disposizioni della Convenzione europea dei diritti più frequentemente richiamate dai giudici rimettenti vi è anzitutto l'*art. 6 (Diritto a un equo processo)* - in tutte le sue vaste sfaccettature, anche dopo l'introduzione del nuovo art. 111 Cost., e la ragione ben si comprende scorrendone il testo: "§ 1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. § 2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. § 3 In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza."

Anche l'*art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza)* viene invocato con una certa frequenza dai giudici italiani: "§ 1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua

detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. § 2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. § 3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza. § 4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. § 5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione."

Scorrendo il testo delle due disposizioni richiamate colpisce il maggior dettaglio rispetto alle nostre omologhe disposizioni costituzionali: artt. 13, 24, 27, oltre naturalmente il novellato art. 111.

Più di recente, specialmente con riguardo agli immigrati extracomunitari ed ai nuovi diritti, spesso viene invocato dai remittenti l'**art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)**, il cui dettato non risulta particolareggiato come quello dei precedenti articoli – e che anzi nel suo § 1 suona analogo ai nostri artt. 13, 14, 15 Cost. - ma che tuttavia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha contribuito a precisare ed arricchire soprattutto in riferimento al secondo paragrafo: “§ 1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. § 2 Non può esservi *ingerenza di una autorità pubblica* nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia *prevista dalla legge* e costituisca una *misura* che, in una società democratica, è *necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”.

Tra le altre norme convenzionali richiamate vi sono anche l'art. 7 (Nulla poena sine lege); l'art. 10 (Libertà di espressione); l'art. 11 (Libertà di riunione e associazione); l'art. 12 (Diritto al matrimonio) richiamato ad esempio nella sent. n. 376 del 2000; l'art. 14 (Divieto di discriminazione) ed infine l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (Diritto di proprietà); l'art. 2 del Protocollo n.1 (Diritto all'istruzione); l'art. 2 del protocollo addizionale n. 7 Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale.

## 6. Le altre Convenzioni internazionali richiamate

Prima di fare qualche osservazione di sintesi rispetto all'esame sin qui condotto, meritano di essere ricordate in questa sede anche le altre convenzioni internazionali che si trovano richiamate nelle pronunce della Corte, casi di cui già si è dato conto nei paragrafi precedenti quando hanno dato luogo a significative affermazioni del giudice costituzionale sui diversi aspetti esaminati. Naturalmente non è possibile in questa sede valutare il grado di 'impatto' che le singole convenzioni hanno avuto sulla legislazione nostrana e sulla sua interpretazione, né sulla lettura delle corrispondenti disposizioni costituzionali, ché ciascuna meriterebbe uno studio a sé.

Deve notarsi anzitutto, come è già emerso nella precedente analisi, che non di raro accanto alla CEDU vengono richiamate anche altre convenzioni internazionali sui diritti umani e che queste insieme costituiscono la maggioranza dei richiami a convenzioni internazionali come può osservarsi dall'elencazione che segue.

Si tratta ad esempio del Patto internazionale per i diritti civili e politici del 1966 (**sentenza n. 17 del 1981; sentenza n. 128 del 1987; sentenza n. 344 del 1991; sentenza n. 62 del 1992; sentenza n. 10 del 1993; sentenza n. 15 del 1996; sentenza n. 288 del 1997; sentenza n. 376 del 2000; sentenza n. 413 del 2004**) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1948 (**sentenza n. 67 del 1960; sentenza n. 120 del 1967; sentenze n. 62 del 1969, n. 123 del 1976 e n. 6 del 1978** in cui è evocata insieme CEDU; **sentenza n. 252 del 1983; ordinanza n. 261 del 1984; sentenze n. 51 del 1985 e n. 153 del 1987** evocata con CEDU; **sentenza n. 404 del 1988; ordinanza n. 1028 del 1988** evocata con CEDU; **sentenza n. 559 del 1989; sentenza n. 278 del 1992; sentenza n. 140 del 1993; sentenza n. 168 del 1994; sentenze n. 396 del 1996, n. 148 del 1999** evocata con CEDU; **sentenza n. 56 del 2000; ordinanza n. 139 del 2005** evocata con CEDU; **sentenza n. 445 del 2002** evocata con CEDU e Carta dei diritti fondamentali EU).

Meno frequentemente ricorrono il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (**sentenza n. 252 del 1983; sentenza n. 404 del 1988; sentenza n. 559 del 1989; sentenza n. 30 del 1990**) e la Carta sociale europea sottoscritta a Torino il 18.10 1961 e ratificata il 3 luglio 1965, n. 929 (**sentenza n. 163 del 1983; sentenza n. 30 del 1990; sentenza n. 86 del 1994**) e nella versione riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996 e ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30 (**sentenza n. 46 del 2000**).

Nell'ambito del sistema del Consiglio d'Europa sono da ricordarsi la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani - cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145 - di recente richiamati dalla Corte nelle sentenze relative al referendum sulla fecondazione assistita (**sentenza n. 45 del 2005; sentenza n. 46 del 2005; sentenza n. 47 del 2005; sentenza n. 48 del 2005; sentenza n. 49 del 2005**).

Numerosi sono anche i richiami alle Convenzioni internazionali a tutela dei minori come la *Convenzione sui diritti del fanciullo di New York* del 20

novembre 1989 ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (**sentenza n. 168 del 1994; sentenza n. 183 del 1994; sentenza n. 324 del 1998; sentenza n. 349 del 1998; sentenza n. 376 del 2000; sentenza n. 494 del 2002; sentenza n. 425 del 2005**); la *Convenzione sui diritti dei minori di L'Aja* ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476 (da ultimo si v. **ordinanza n. 347 del 2005; sentenza n. 385 del 2005; sentenza n. 425 del 2005**); la *Convenzione europea in materia di adozione di minori* firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357 (**sentenza n. 11 del 1981; sentenza n. 89 del 1993; sentenza n. 183 del 1994; sentenza n. 281 del 1994; sentenza n. 349 del 1998**).

Vari richiami riguardano la Convenzione europea sull'extradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300 (**sentenza n. 48 del 1967; sentenza n. 54 del 1979**) e la Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (**sentenza n. 69 del 1976**).

Infine si ricorda anche il richiamo, nella **sentenza n. 271 del 2005**, alla *Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, n. 108* ratificata con legge 21 febbraio 1989, n. 98 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

\*\*\*

Molto meno frequenti sono invece i richiami alle convenzioni internazionali in materie diverse dai diritti umani.

In materia di fiere e mercati la **sentenza n. 127 del 1977** richiama la *Convenzione di Parigi relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928*, ratificata dall'Italia con il r.d.l. 13 gennaio 1931, n. 24.

Nella **sentenza n. 179 del 1987** viene richiamata la *Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera*, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata con l. 19 novembre 1984 n. 948.

Nella **sentenza n. 123 del 1997** si richiama la *Convenzione europea in materia di brevetti firmata a Parigi l'11 dicembre 1953* e ratificata con legge 19 ottobre 1956, n. 1356; nella **sentenza n. 3 del 1996** la Convenzione di Parigi, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, sempre in materia di brevetti; ancora in codesta materia la **sentenza n. 42 del 1958** ricorda la *Convenzione internazionale del 13 aprile 1891 (Accordo di Madrid)*.

Così nella **sentenza n. 271 del 2002** con riguardo alla proprietà intellettuale è citata tra l'altro la *Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 marzo 1883*, nel testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificato in Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424.